

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio ed individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Il dettato normativo, infatti, attribuisce ad una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo, tuttavia, il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni preventive in un'ottica di governance coordinata dal Ministero che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni sede scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola, definito come:

- un comportamento aggressivo teso ad *arrecare danno* ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, *si ripete* nel tempo e spesso *la vittima non riesce a difendersi*.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

Tipologie di bullismo

- Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Le linee guida per la prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo, definiscono il fenomeno come:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017)

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidire e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo

dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all'interno della cerchia di amici.

- **Sexting**: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici whatsapp. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche: l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;

- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a renderlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

SEGNALI E SINTOMI

I docenti, l'assistenza specialistica e il Personale Ata dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico, attraverso le osservazioni che quotidianamente si fanno.

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- *Sintomi fisici*: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- *Sentimenti di tristezza e solitudine*
- *Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero*
- *Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali*
- *Disturbi dell'umore* (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- *Paure, fobie, incubi*
- *Scuse e pretesti* (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc)
- *Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione*

- *Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata*
- *Depressione, attacchi d'ansia*
- *Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio*
- *Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)*
- *Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online*
- *Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).*

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- *aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere*
- *atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé*
- *condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola*
- *distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)*
- *presenza di troppo denaro di incerta provenienza.*

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

E' opportuno precisare che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),*
- la violenza privata (art. 610 c.p.),*
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),*
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),*
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),*
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),*
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).*

Invece, sono in genere **reati** associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)*
- le lesioni: (art. 582 c.p.)*
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)*
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)*

Per quanto riguarda la **responsabilità del minorenni**, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni **risponde**:

- a) il *genitore per culpa in educando e culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.),
- b) *la scuola per culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

Giova ricordare che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre, inoltre, ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla Hotline "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento.

Nell'ottica di favorire l'anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l'art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento di intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l'ammonimento del Questore. Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opera su due livelli:

- 1) la prevenzione,
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

1) LA PREVENZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO

L'Istituto, così come indicato nelle Linee di Orientamento, ha individuato un Team Antibullismo e due referenti, uno per ciascuna sede dell'Istituto, nominati dal Collegio Docenti.

Gli interventi di prevenzione che si realizzano nella scuola, con i quali si effettua una prevenzione universale sono:

- Progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere;
- Progetto in rete con l'Asl "Scuole che promuovono salute" attraverso la Peer Education;
- Progetto "Oltre i Confini", rivolto all'inclusione e all'abbattimento dei pregiudizi;
- Progetto dell'accoglienza volto all'abbattimento dei pregiudizi e stereotipi e accettazione delle diversità sulle classi prime;
- Interventi del gruppo accoglienza e del Team antibullismo a inizio anno scolastico al fine di dare l'informativa sul protocollo d'azione in tutte le classi;
- Comunicazione dell'informativa ai genitori in sede di elezione degli organi collegiali;
- Invio a inizio anno scolastico del protocollo antibullismo alle famiglie, unitamente al Patto di Corresponsabilità; visionabile anche sul Sito Internet della scuola;
- Interventi strutturati dall'Assistenza Specialistica sulla comunicazione positiva "il manifesto della comunicazione non ostile";
- Sportello all'Ascolto con predizione di uno psicologo a disposizione della scuola;
- Progetto di inclusione e ascolto "Rompiamo il silenzio", attraverso la raccolta di domande in forma anonima e la successiva risposta da parte di specialisti del settore;
- Interventi strutturati sulle capacità empatiche e sulla crescita dell'autostima;
- Predisposizione di un link su sito Internet della scuola per l'invio di segnalazione di casi e del modulo di segnalazione per famiglie, docenti, ata e studenti.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare;
- Sensibilizzazione contro la mafia attraverso progetti specifici dell'Istituto;
- Formazione del Team Antibullismo
- Predisposizione di un portale con informativa sul fenomeno (libri consigliati, riviste, filmografia, siti web, video o webinar) accessibile per le famiglie, docenti e studenti.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- Proposte di partecipazione a webinar sull'argomento;
- Insegnamento dell'educazione civica digitale e potenziamento delle competenze digitali degli studenti;
- Incontri culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
- Interventi educativi trasversali mirati all'accrescimento dell'autostima;
- Uscite didattiche sul territorio;

- Attività di sensibilizzazione alla legalità offerte dalla scuola, al fine di contestualizzare il nome che essa porta “Falcone-Borsellino”;
- Progetto di alfabetizzazione e accoglienza degli alunni stranieri NAI (Nuovi Arrivati in Italia) con insegnamento dell’italiano L2;
- Progetto teatrale della scuola rivolto all’ immedesimazione e interpretazione con la Compagnia Teatrale della scuola “Drama Teach”;

2) Attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

FASE 1: PRIMA SEGNALAZIONE

Le famiglie, gli studenti o i docenti possono effettuare una prima segnalazione di un caso di bullismo o cyberbullismo:

- Attraverso apposito banner/link sul sito della scuola da compilare e la cui segnalazione arrivi nella casella postale dedicata;
- Attraverso colloquio in presenza o videochiamata da parte della famiglia, o dello studente con un docente della classe o con Team Antibullismo, previo appuntamento;
- Attraverso la scheda di segnalazione scaricabile dal sito e a disposizione delle famiglie, docenti, studenti da consegnare a un docente della classe/referenti o al Team Antibullismo o inviare via mail all’indirizzo istituzionale.

FASE 2 - VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL CASO

La segnalazione del caso arriva al Dirigente Scolastico e al Referente Antibullismo.

Il Referente Antibullismo unitamente al Team sottopone a colloqui sia la vittima che i bulli, si valutano le osservazioni dei docenti della classe o dell’Assistenza Specialistica, ove presente, e se necessario parte della classe o compagni coinvolti.

FASE 3 - GESTIONE DEL CASO

In seguito alla valutazione approfondita della segnalazione e dei colloqui intercorsi, il team antibullismo definisce il livello di gravità del caso, se presenta codice verde, giallo o rosso e in base alla gravità del caso si stabiliscono gli interventi da effettuare che possono essere:

- colloqui con le famiglie degli alunni coinvolti
- colloqui con la vittima, i bulli e i compagni della classe, singoli o in gruppo
- interventi educativi strutturati sulla gestione della relazione;
- condivisione di regole di comportamento e raggiungimento di un accordo comune tra i pari per il raggiungimento di una relazione positiva all’interno della classe,
- attivazione di interventi strutturati con la Peer Education,
- attivazione dello sportello all’ascolto per la vittima,
- percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;

- azioni di supporto in classe alla vittima.
- Interventi educativi dell' Assistenza Specialistica predisposto sulla classe, o del team Anti Bullismo o di insegnanti con competenze trasversali;
- comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto per casi gravi (*art. 8 Correttezza nei rapporti interpersonali, art. 9 Mancanze gravi nei rapporti interpersonali, art 17 Provvedimenti e procedure disciplinari, art. 19 Finalità*);
- qualora necessario in casi gravi si attiveranno azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, il telefono azzurro, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione dalle lezioni.
 - Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
 - Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un ammonimento o procedimento penale (eventuale querela di parte).
 - Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

Il Consiglio di Classe avrà una linea comune e condivisa sulle regole di comportamento e sugli obiettivi educativi della classe.

FASE 4 - MONITORAGGIO

Il Referente e il Team antibullismo, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima,
- valutano se la classe ha raggiunto una relazione positiva.

Il presente protocollo è approvato dal Collegio Docenti dell'Istituto in data 13/06/2024.
